

proposta di legge n. 93

a iniziativa dei Consiglieri Traversini, Zaffiri, Celani,

Fabbi, Rapa, Urbinati, Busilacchi, Talè

presentata in data 17 novembre 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ DELL’AZIENDA
AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA”

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende allungare da tre a cinque anni il termine entro il quale la regione e i comuni, sulla base delle competenze attribuite ai sensi della l.r. 21/2011, sono tenuti ad effettuare le attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge stessa. Il termine di tre anni, che è ormai prossimo alla scadenza, è apparso fin da subito non adeguato al numero delle strutture da controllare e alla tipologia dei controlli, soprattutto se messo in relazione con il personale assegnato alla funzione. Tali attività sono funzionali alla corretta applicazione delle disposizioni della legge regionale, con particolare riguardo alla necessità di evitare abusi sotto il profilo dell'utilizzo della materia prima di provenienza aziendale o comunque dal territorio marchigiano. Si propone inoltre di prorogare di un anno il termine entro il quale le aziende agricole devono adeguare il loro processo produttivo ai contenuti del regolamento 6/2013, che disciplina i requisiti richiesti per mantenere il rapporto di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricola, che deve rimanere principale.

L'articolo 1 della proposta contiene pertanto l'allungamento dei termini previsti per i controlli.

L'articolo 2 propone di modificare il comma 5 dell'articolo 23 riguardante le sanzioni amministrative pecuniarie, eliminando il riferimento espresso all'ente cui spetta l'introito della sanzione stessa, che ha creato problemi in sede di applicazione.

L'articolo 3 contiene la proroga da tre a quattro anni del termine di adeguamento delle aziende agricole rispetto ai contenuti del regolamento regionale 6/2013.

L'articolo 4 contiene una disposizione volta a chiarire le modalità di attuazione delle modifiche contenute nella proposta di legge in merito all'allungamento dei termini per lo svolgimento dei controlli.

L'articolo 5 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 contiene la disposizione di urgenza, finalizzata a consentire una immediata entrata in vigore della legge.

Art. 1

(Modifiche agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 e al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) la parola: "triennale" è sostituita dalla parola: "quinquennale".

Art. 2

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2011)

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 21/2011 è sostituito dal seguente:

"5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".

Art. 3

(Modifica all'articolo 48 della l.r. 21/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 21/2011 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, il termine per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste agli articoli 22 e 34 della l.r. 21/2011 si intende prorogato di due anni dalla scadenza del triennio.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.